



## PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio acqua ed energia

**DETERMINAZIONE N. 957 del 06/11/2020**

**OGGETTO: COMUNE DI BORMIO**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA - OPERAZIONE 4.3.02 "SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI MALGHIVI" - INTERVENTI SUGLI ALPEGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BORMIO, MALGA "ALPE VALLACCIA" IN COMUNE DI LIVIGNO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA OPERE AFFERENTI LA DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO PER AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELLA MALGA**

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137";
- il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" anche come s. m. ed i.

#### VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 12/11/2018, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

#### PREMESSO CHE:

- in data 21/09/2020, acquisita al prot. n. 22247, il Comune di Bormio (P. IVA 00099580144) ha trasmesso alla Provincia la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere afferenti la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per autoconsumo a servizio della malga "Alpe Vallaccia", di proprietà del Comune di Bormio ma situata nel territorio del comune di Livigno;
- l'istanza è corredata da relazione paesaggistica semplificata, a firma dell'ing. Marco Silvestri;
- per gli altri interventi ricompresi nel progetto per il recupero dell'alpeggio, il Comune di Livigno ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 121 del 24/08/2020;

#### VERIFICATO CHE:

- l'area oggetto d'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi degli art. 136, c. 1, lettere c) e d) e dell'art. 142 c.1 lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004;
- le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alle opere in oggetto sono di competenza della Provincia, ai sensi dell'art. 80, comma 4, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i.

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni della commissione provinciale per il paesaggio, nella seduta del 24/09/2020 (OdG n. 8), allegato in copia al presente provvedimento.

**VISTA** la comunicazione tramite pec, prot. n. 22818 del 25/09/2020, con la quale la scrivente Provincia ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, copia del sopraccitato parere della commissione paesaggistica provinciale, comprensivo della relazione tecnica illustrativa predisposta dall'ufficio istruttore e di copia della domanda e della relativa documentazione progettuale, per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

**CONSIDERATO CHE** entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione la Soprintendenza non ha reso il proprio parere vincolante;

**CONSIDERATO CHE** essendo decorsi i termini previsti dal ricevimento degli atti parte del Soprintendente, è necessario provvedere sulla domanda di autorizzazione;

**VALUTATA** la domanda in rapporto ai contenuti del provvedimento di vincolo paesaggistico e considerato che l'istruttoria tecnica ha verificato che le opere proposte non si pongono in contrasto con le motivazioni del vincolo apposto.

Recepite le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

#### DETERMINA

- 1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i., il Comune di Bormio, a realizzare le opere afferenti la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per autoconsumo a servizio della malga "Alpe Vallaccia", di proprietà del Comune di Bormio ma situata nel territorio del comune di Livigno, così come rappresentate nel progetto allegato alla domanda e descritte nella relativa relazione paesaggistica a firma dott. Ing. Marco Silvestri;
- 2 di dare atto che:
  - la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato parere della Commissione provinciale per il paesaggio, acquisito nella seduta del 24/09/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale, nonché motivazione "*ob relationem*", del presente provvedimento;
  - la presente autorizzazione paesaggistica ha durata quinquennale, è immediatamente efficace, concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. 42/2004 e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto qualsiasi altro aspetto;
  - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica. L'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
  - il Comune di Livigno, nell'ambito dei poteri previsti dal D.P.R. 380/2001, è incaricata della vigilanza sulla conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato;
- 3 di provvedere all'esecuzione della presente autorizzazione mediante notifica al Comune di Bormio, ai sensi della normativa vigente;
- 4 di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed al Comune di Livigno, ai sensi dell'art. 146 c. 11 del D. Lgs. 42/2004;
- 5 di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo provinciale *on-line* per 15 gg. consecutivi, nonché sul sito web della Provincia;
- 6 di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 146, 12° comma, del D. Lgs. 42/04 anche come successivamente modificato e integrato.

Il Dirigente  
RODONDI ANTONIO  
F.to digitalmente



## PROVINCIA DI SONDRIO

**Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, assoggettati a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13/02/2017 n. 31.**

**Oggetto:** Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 4.3.02 "salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi" – interventi sugli alpeggi di proprietà del Comune di Bormio, malga "Malga alpe Vallaccia" in comune di Livigno – **OPERE AFFERENTI LA DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO PER AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELLA MALGA**

**Richiedente:** Comune di Bormio

**Ambito territoriale:** Comune di Livigno

**Vincoli paesistici vigenti:**

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 136, c. 1 del D. Lgs. 42/2004:

- "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;" (lettera c);
- " le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze." (lettera d);

interessano altresì le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1 del D. Lgs. 42/2004:

- "fascia di 150 metri dal torrente Vallaccia" (lettera c);
- "montagne per la parte eccedente i 1600 m s.l.m." ( lettera d);

Ricadono inoltre:

- in un ambito di elevata naturalità, tutelato ai sensi dell'art. 17 delle NTA del PTR Lombardia;
- all'interno della macrounità 3 "Paesaggio di versante", così come individuata dal PTCP della Provincia di Sondrio.

Funzioni amministrative di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni: art. 80 comma 4 lettera f).

### PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

**Premesse**

- In data 23/06/2020 (poi modificata in data 28/07/2020) il Comune di Bormio (C.F. 00099580144,) ha presentato alla Provincia una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Rin dell'Alpetta (affluente del torrente Vallaccia), ad uso idroelettrico per autoconsumo, a servizio dell'alpeggio comunale denominato "Alpe Vallaccia", in Comune di Livigno. La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal suddetto torrente, a quota 2.195 m s.l.m., nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno, nella misura di l/s 12,5 medi e massimi istantanei (nel periodo di prelievo), per generare sul salto nominale di circa 70 metri, la potenza nominale di 8,6 kW, destinata alla produzione di energia elettrica a servizio dell'alpeggio. L'acqua verrà turbinata nella centralina che sarà realizzata a quota 2.125 m s.l.m., e verrà restituita nell'alveo del torrente Vallaccia a quota 2.115 m s.l.m.;
- con nota prot. 11173 in data 21 settembre 2020, il Comune di Bormio ha trasmesso alla scrivente Provincia la richiesta di autorizzazione paesaggistica, per quanto di competenza;
- l'autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia si limita alle sole opere di derivazione d'acqua (art. 80, comma 4, lettera f, della l.r. 12/05). L'autorizzazione degli altri interventi in

foglio n. 1 di 3



progetto per il recupero dell'alpeggio è stata assentita dal Comune di Livigno con autorizzazione paesaggistica n. 121 del 24/08/2020.

**Descrizione degli interventi previsti:**

L'alpeggio comunale denominato "Alpe Vallaccia" non è collegato alla rete elettrica, pertanto il Comune di Bormio, proprietario dell'alpeggio, chiede l'autorizzazione alla realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico in grado di garantire una produzione sufficiente al funzionamento degli impianti e delle apparecchiature elettriche presenti nell'alpeggio, per la lavorazione del latte e la mungitura.

**OPERE IN PROGETTO**

Il progetto si pone come obiettivo quello di rendere energeticamente autosufficiente l'alpeggio "Alpe Vallaccia", realizzando un piccolo impianto idroelettrico che sarà poi abbinato anche ad un impianto fotovoltaico, al fine di coprire integralmente il suo energetico.

La presente relazione si riferisce al solo impianto idroelettrico in progetto.

Il nuovo impianto idroelettrico avrà una potenza pari a KW 6,65 e viene descritto di seguito:

**OPERA DI CAPTAZIONE**

situata a monte della malga, ad una quota pari a m 2195 s.l.m., sul torrente denominato "valle dell'Alpetta", è composta da un'opera di presa costituita da una vasca in cemento armato, di dimensioni pari a mc. 7,10 ricoperta da un grigliato di captazione in acciaio; la larghezza della griglia interesserà solo una porzione dell'alveo, al fine di garantire il rilascio del DMV, previsto in 4,2 l/s. Sul fondo della vasca sottostante l'opera di presa è previsto l'allaccio della condotta forzata.

La vasca di presa sarà dotata di scarico in alveo, costituito da una saracinesca azionabile direttamente da un pozzetto esterno.

Le parti in cemento armato che rimarranno fuori terra verranno ricoperte da una muratura realizzata in pietra locale con finitura a scogliera.

Per la realizzazione dell'opera di presa verrà realizzato un tracciato provvisorio di accesso dalla malga, avente una lunghezza di m 85, che, a fine lavori, verrà ripristinato.

**CONDOTTA FORZATA**

verrà interrata sulla destra orografica del torrente "Valle dell'Alpetta" e collegherà direttamente l'opera di captazione alla nuova centrale idroelettrica; essa avrà uno sviluppo pari a m 295 e sarà costituita da una tubazione in PEAD con DN 160 mm;

**CENTRALE IDROELETTRICA**

verrà realizzata a valle della malga "Alpe Vallaccia" e nelle immediate vicinanze del torrente "Valle dell'Alpetta" sulla sponda destra, a quota m 2.125,00 s.l.m circa.

Lo scarico delle acque turbinate avverrà nel torrente "Vallaccia" ad una quota di m 2115 s.l.m., tramite una tubazione interrata.

Il manufatto adibito a centrale sarà quasi completamente interrato e realizzato in cemento armato. Il solo lato visibile sarà quello est, sul quale sarà collocata anche la porta di accesso. Le parti a vista saranno rivestite in pietra locale e finitura con malta di calce a "rasa pietra", oppure con scogliera in blocchi di pietra locale realizzata a secco con terra e cespiti; le porzioni di terreno interessate dai saranno inerbite con essenze locali.

Per la realizzazione della nuova centrale verrà realizzato un tracciato provvisorio di accesso dalla strada sterzata esistente, avente una lunghezza di m 155, che, a fine lavori, verrà ripristinato.

Per il collegamento elettrico della centrale alla malga si prevede di interrare una tubazione corrugata con diametro 100 mm e pozzetti d'ispezione ogni 30 m; la nuova linea avrà uno sviluppo pari a m 285. Per ridurre l'impatto dei lavori sull'ambiente, la tubazione per il collegamento elettrico e la condotta forzata verranno interrate per un tratto nel medesimo scavo.

Ritenuto che l'intervento proposto non si ponga in contrasto con le motivazioni dei vincoli apposti, si esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni, per quanto di competenza (art. 80, comma 4 lettera f), al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di derivazione d'acqua in argomento.

Sondrio, 24 settembre 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Francesca Mottalini

**COMMISSIONE PAESAGGISTICA PROVINCIALE – SEDUTA DEL 24/09/2020 - ODG n. 9**

**PARERE COMMISSIONE:**

La commissione, ritenuto che l'intervento non si ponga in contrasto con le motivazioni dei vincoli apposti, esprime parere favorevole con la seguente prescrizione:

*Le parti a vista del lato est della centrale, ad esclusione della scogliera, dovranno essere rivestite in legno richiamando la tipologia costruttiva delle abitazioni tradizionali in legno di larice.*

Il Presidente Ing. P. Maspes	Arch. S. Cola	Dott. T. Stangoni	Dott. F. Bigioli	Ing. B. Galli
presente	assente	presente	assente	presente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005